## LEGISLATURA XXIV - 1ª SESSIONE - DISCUSSIONI - 2ª TORNATA DELL'8 AGOSTO 1919

«Gli articoli 92 e 93 dello stesso testo unico sono abrogati».

VICINI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 13.

(È approvato).

Veniamo all'articolo 14, del quale do lettura:

- « Se il numero complessivo delle schede valide non sia stato maggiore del quinto del numero totale degli elettori del collegio, nella domenica successiva a quella della prima votazione si procederà ad una seconda votazione.
- « Non potranno essere presentate nuove liste o variate quelle già ammesse a norma dell'articolo 5.
- « Alla seconda votazione sono applicabili le disposizioni dei comma terzo e seguenti dell'articolo 92 del testo unico.
- « L'ufficio centrale, con la procedura stabilita dagli articoli 12 e 13 di questa legge, proclama eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, qualunque sia stato il numero complessivo dei suffragi dati.
- « L'articolo 93 del testo unico è abrogato ».

Ha chiesto di parlare l'onorevole presidente del Consiglio. Ne ha facoltà.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno. Governo e Commissione propongono, d'accordo, la soppressione di questo articolo.

PRESIDENTE. Sta bene.

Anche l'onorevole Storoni ha proposto la soppressione dell'articolo.

L'onorevole Peano ha poi presentato il seguente emendamento:

« Nel primo comma alle parole: nella domenica successiva, sostituire: nella seconda domenica successiva».

PEANO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Allora, nessuno chiedendo di parlare, metto a partito la proposta concordata tra Governo e Commissione di sopprimere l'articolo 14.

(È approvata).

Veniamo all'articolo 15:

« Nel verbale da redigersi a norma dell'articolo 94 del testo unico debbono essere indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nell'ordine determinato in conformità dell'articolo 12, n. 3, di questa legge.

« Nel procedere alla verifica dell'elezione la Giunta delle elezioni accerta anche l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e si pronunzia sui relativi reclami ».

Su questo articolo è iscritto per parlare l'onorevole Marchesano.

(Non è presente).

Spetta allora di parlare all'onorevole Drago.

(Non è presente).

Vi è poi un emendamento dell'onorevole Pala per la soppressione dell'articolo.

Ma l'onorevole Pala non è presente. Si intende quindi che lo abbia ritirato.

Segue un emendamento dell'onorevole Camerini che chiede anch'egli la soppressione dell'articolo.

L'onorevole Camerini ha facoltà di svolgerlo.

CAMERINI. Mi pare che questo articolo che si riferisce all'ipotesi della sostituzione dei candidati, vada soppresso una volta che nel progetto non abbiamo più ammessa la sostituzione.

MICHELI, relatore per la maggioranza. Rimane il caso di opzione per cui la disposizione deve essere mantenuta, e così anche per il caso dell'annullamento delle elezioni prevista nel primo capoverso, d'ineleggibilità e di morte, nel caso in cui sia accettato l'emendamento Peano. La Commissione però non consente pel caso d'ineleggibilità, questione troppo controversa, sotto molti punti di vista, l'esporre i quali ci porterebbe troppo in lungo.

CAMERINI. Non insisto.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 15.

(È approvato).

## Art. 16.

« Le elezioni di chi ha accettato la candidatura in più di due collegi sono nulle.

« Al deputato eletto da due collegi si applica l'articolo 110 del testo unico; e il posto di deputato, che rimane vacante per il posto di opzione o del sorteggio, verrà attribuito al candidato che nella medesima lista del deputato eletto lo segue immediatamente nell'ordine accertato a norma del secondo comma dell'articolo precedente. In mancanza di candidati della medesima li-